

SOSTEGNO ALLA MATERNITÀ E ALLA PATERNITÀ FACOLTATIVA

NOVITÀ 2025

L'Ente Bilaterale di Settore – EBS ha introdotto importanti **novità** decorrenti dal **1° gennaio 2025** inerenti al *Sostegno alla maternità e paternità e collegate misure di sostegno alla genitorialità e alla famiglia in situazioni di fragilità*.

- ***Rafforzamento delle integrazioni al reddito già esistenti per congedi parentali***
 - **Estensione dell'età del figlio dei richiedenti fino al compimento dei 12 anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento;**
 - **Indennizzo di ulteriori 3 mesi (90 giorni) di congedo parentale spettanti alle madri o ai padri, una volta superati i 180 giorni indennizzati di congedo parentale entro il compimento dei 12 anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento;**
 - **Indennizzo di complessivi 9 mesi (270 giorni) all'unico genitore richiedente ("genitore solo" - Circolare INPS n.8 del 17/01/2023).**

- ***Sostegno alla genitorialità e alla famiglia in situazioni di fragilità***
 - **Integrazione** dei periodi di astensione facoltativa richiesti all'INPS da **genitori con figli con handicap in Situazione di Gravità (Legge 104/1992 art.3 c.3)** che fruiscono del periodo di astensione facoltativa di 3 anni, decorrenti a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale (art.32 D.Lgs. 151/2001) entro il compimento dei 12 anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento;
 - In favore dei **genitori** che fruiscono del **Congedo parentale non retribuito per gravi motivi familiari (Art.40 ter CCNL Industria Alimentare)** viene riconosciuta un'indennità fino al 50% dell'ultima retribuzione percepita dal lavoratore, per un periodo massimo di un anno entro il compimento dei 12 anni di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia nei casi di adozione o affidamento, ad esclusione delle motivazioni personali della propria famiglia anagrafica e di altri soggetti diversi dai figli.



Per tutte le misure di nuova introduzione e per quelle già vigenti l'EBS provvede ad integrare attraverso una prestazione assistenziale mensile la parte non indennizzata dall'INPS, nel rispetto delle normative vigenti, per il periodo di congedo parentale. L'importo corrisposto dell'Ente, inclusa l'indennità erogata dall'INPS in base alla normativa vigente a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà essere comunque superiore al 100% della retribuzione mensile.

Invitiamo a consultare la sezione – **“Attività”** – **“Sostegno maternità/paternità”** del sito www.ebsalimentare.it per approfondire le misure previste nel Regolamento e le modalità di presentazione delle richieste da parte del personale dipendente, anche attraverso l'area riservata agli iscritti.

Per ulteriori necessità inerenti al sostegno alla maternità/paternità restiamo a disposizione all'indirizzo maternita@ebsalimentare.it ed al numero telefonico 06/98374811 (orari centralino lunedì-venerdì orari 9,30-13,00 e 14,00-17,00).